DECISIONE N. 4/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

del 2 dicembre 1998

che adotta le modifiche del protocollo n. 3 dell'accordo europeo, contenute nella decisione n. 1/97 del comitato misto nel quadro dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

(1999/14/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato il 12 giugno 1995, in particolare gli articoli 110 e 131,

considerando che, a norma dell'articolo 131 dell'accordo europeo, nel corso della prima riunione il Consiglio di associazione adotta, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, tutte le modifiche di tale accordo necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commeciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore dell'accordo europeo;

considerando che, al fine di assicurare la continuità, giuridica, dette modifiche dovrebbero essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo europeo, alla data del 1° febbraio 1998,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sulle norme di origine dell'accordo europeo, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, è modificato a norma della decisione n. 1/97, del 20 marzo 1997 [1] (congiuntamente alle relative dichiarazioni comuni), nel quadro dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella Latvijas Vestnesis (Gazzetta ufficiale lettone).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° febbraio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

W. SCHÜSSEL

[1] GU L 111 del 28. 4. 1997, pag. 1 e Latvijas Vestnesis (Gazzetta ufficiale lettone), n. 83/84 (798/99) del 27 marzo 1997.